

**ATTI DI INDIRIZZO***Mozioni:*

La Camera,

premessi che:

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, in aula è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 9/1984/30, che impegna il Governo, in considerazione del diverso tenore di vita esistente nel Paese, ad utilizzare criteri correlati al costo della vita nell'applicazione delle misure fiscali, al fine di agevolare le fasce meno abbienti ed introdurre il fattore costo della vita nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati;

tale misura è del tutto inadeguata, in quanto invece di introdurre il costo della vita come criterio da adottare nell'applicazione delle misure fiscali, il Governo dovrebbe impegnarsi per contenere l'aumento del costo della vita stesso;

permane una differente valutazione tra l'Istat e numerose associazioni di consumatori, in merito all'incremento reale del costo della vita;

le predette associazioni hanno chiesto all'Istat una documentazione riguardante il « paniere », che, però, non è mai giunta;

appare inderogabile una modificazione dei criteri di rilevazione sull'incremento dei prezzi che incidono sul costo della vita, dal momento che sono cambiati bisogni e stili di vita della popolazione;

l'Istat ha clamorosamente sbagliato nella valutazione dell'ultimo aumento del costo della vita, senza che nessun provvedimento sia stato preso nei confronti dei dirigenti dell'istituto;

l'inflazione programmata, su cui vengono calcolati gli aumenti retributivi dei prossimi rinnovi contrattuali, risulta essere comunque pari a circa la metà di quella statisticamente rilevata, la quale, per le ragioni suddette, viene messa in dubbio da parte di autorevoli ricerche;

può, quindi, determinarsi una diminuzione reale del potere d'acquisto per milioni di lavoratori, addirittura come conseguenza non voluta dei rinnovi contrattuali;

la liberalizzazione di molti servizi un tempo pubblici ha provocato una lievitazione dei prezzi e dei costi per i cittadini, abbassando ulteriormente la capacità d'acquisto delle famiglie italiane, che, secondo le principali associazioni dei consumatori, hanno perduto 2000 euro nel periodo che va dal 1° gennaio 2002;

il nuovo sistema di « mercato condizionato », reso operativo dal 1996 dal Governo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi basati sul metodo *price-cap* (che è determinato dal tasso di inflazione programmato, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria e nella relazione previsionale programmatica, al quale si sottrae la percentuale di recupero di produttività che l'autorità competente ritiene possibile ed utile da parte della società e degli enti erogatori dei servizi di pubblica utilità), non ha prodotto gli effetti desiderati. D'altro canto, il « blocco dei prezzi » promesso dal Governo è stato ridotto per portata, quantità ed entità dallo stesso al punto da renderlo inefficace;

impegna il Governo:

a garantire con appositi criteri che con l'imminente rinnovo del consiglio dell'Istat si pervenga ad una composizione dell'organismo che rappresenti la pluralità di approcci tecnici e scientifici al tema, in grado così di porre sotto osservazione e di rilevare nel modo migliore l'andamento reale del costo della vita;

a sostenere la necessità di una revisione dei sistemi di rilevazione attraverso l'individuazione di indici del costo della vita differenziati per le diverse fasce sociali, abitudini di consumo e capacità di spesa;

a sostenere la necessità di un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle famiglie, per determinare in modo più rispondente al vero il peso all'interno del paniere delle sue componenti;

ad adottare iniziative volte all'istituzione di una commissione nazionale per la gestione dell'indice del costo della vita e del paniere, che sia rappresentativa delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori;

a sostenere l'introduzione di un meccanismo automatico, che, almeno, permetta il riallineamento annuale dell'inflazione programmata a quella reale, con conseguente obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di reintegrare le retribuzioni della differenza;

ad attivarsi perché sia garantito il diritto di ogni famiglia di avere prezzi molto più contenuti per « i beni e i servizi di pubblica utilità », assicurando, tramite tale via, alcuni dei diritti negati dalle liberalizzazioni;

a far sì che nell'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità vi sia una quota che non risponda alla logica del prezzo di mercato, bensì a quella di un prezzo formato dal puro costo del bene o del servizio, fermo restando che per « prezzo di costo » va inteso il prezzo comunemente definito « di mercato », con l'esclusione della quota finanziaria riconducibile all'investimento necessario per la costruzione delle reti ed ai suoi ammortamenti, della quota fiscale diretta o accessoria attribuibile all'esercizio del servizio, nonché della quota riconducibile al profitto delle imprese;

ad attivarsi affinché la quantità del servizio da sottoporre a prezzi di costo sia rapportata alla sua natura di necessità e calcolata proporzionalmente al numero

dei soggetti che costituiscono un nucleo familiare, escludendo quei nuclei familiari che hanno un reddito superiore agli 80 milioni di vecchie lire annue;

a far sì che siano definiti come beni e i servizi di pubblica utilità per il consumo familiare in primo luogo i seguenti: energia elettrica, gas per riscaldamento e alimentazione, acqua e depurazione della stessa, comunicazioni telefoniche fisse, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trasporti.

(1-00174) « Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Valpiana, Vendola, Pisapia ».

La Camera,

a pochi giorni dall'inizio del conflitto militare in Iraq il, nostro Paese si trova a fronteggiare l'emergenza « profughi iracheni »;

il fenomeno interessa soprattutto i cittadini curdi costretti a pagare il prezzo più alto di questa guerra e che già in centinaia di migliaia si stanno muovendo dai loro villaggi in cerca di una via di fuga;

i cittadini curdi in fuga non sono sfollati ma profughi di guerra in cerca di asilo: essi infatti scappano dai bombardamenti, scappano dalle invasioni dell'esercito turco che sta invadendo il Nord dell'Iraq proprio per colpire il popolo curdo, scappano dalle possibili rappresaglie del regime di Saddam;

il Governo italiano si troverà a fronteggiare tale emergenza senza avere una adeguata legislazione, in materia di diritto di asilo. La legge 30 luglio 2002, n. 189 sull'immigrazione (cosiddetta legge « Bossi-Fini ») non prevede un'adeguata tutela per i profughi:

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza un decreto-legge atto a fronteggiare l'emergenza rappresentata dal possibile arrivo nel nostro Paese

di profughi di guerra, affinché sia garantito anche nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento di un effettivo diritto di asilo alla popolazione curda in fuga dai territori interessati dal conflitto e, comunque, a tutti i profughi di guerra (con riferimento sia a coloro che stanno arrivando che a coloro che sono già arrivati nel nostro Paese per sfuggire alle persecuzioni e al conflitto militare), e non si dia invece luogo ad espulsioni verso le aree del conflitto secondo quanto sarebbe previsto dalla disciplina attualmente vigente in materia di immigrazione.

(1-00175) « Maura Cossutta, Rizzo, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone, Boato ».

*Risoluzione in Commissione:*

La IV Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nell'istituire i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate non ha conseguito la piena equiordinazione delle carriere nell'ambito del comparto sicurezza, così come stabiliva la legge 6 marzo 1992, n. 216. Ciò a causa del diverso regime transitorio applicato al ruolo dei marescialli delle Forze Armate. Infatti, mentre nel ruolo degli ispettori delle Forze di Polizia è stato possibile attribuire avanzamenti fino a due gradi successivi, nel corrispondente ruolo dei marescialli l'articolo 34 dell'anzidetto decreto legislativo n. 196 del 1995 ha consentito l'attribuzione, mediamente, di un solo grado;

il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ha previsto una serie di norme a beneficio del personale che hanno consentito di eliminare solo par-

zialmente, e solo dal punto di vista economico, i disallineamenti prodotti dalla diversità delle norme transitorie a suo tempo applicate;

il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, riguardanti il personale non direttivo dell'Arma dei Carabinieri, ha fissato le promozioni annuali a maresciallo aiutante (grado apicale del ruolo degli Ispettori) nel numero massimo di 1/30 del personale in organico del ruolo ispettori, confermando peraltro condizioni di avanzamento più favorevoli rispetto a quelle esistenti nei ruoli paritetici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

con la legge 29 marzo 2001, n. 86 è stato previsto il passaggio dall'attuale sistema dei livelli retributivi al nuovo sistema dei parametri stipendiali tenendo conto delle esistenti posizioni di stato e di carriera del personale nell'ambito del comparto sicurezza. Tale passaggio provocherà, in mancanza di adeguati interventi, il consolidamento dei disallineamenti esistenti tra i ruoli paritetici delle forze armate e delle forze di polizia;

occorre sanare detti disallineamenti mediante l'introduzione di opportuni emendamenti e integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, tendenti a riallineare le posizioni di carriera del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio alla data del 1° settembre 1995 ed inquadrato nel ruolo marescialli ai sensi dell'articolo 34 del predetto decreto legislativo, con quelle del personale dei ruoli delle Forze di Polizia. Tali emendamenti ed integrazioni dovranno altresì tendere al conseguimento di eguali condizioni di avanzamento al grado apicale dei ruoli di appartenenza;

tale riallineamento dovrà essere realizzato evitando comunque il verificarsi di disallineamenti nel grado a danno del personale delle Forze di Polizia, e fermo restando che le valutazioni già effettuate ed i giudizi di idoneità già riportati dal

personale delle Forze Armate dovranno conservare la loro validità ai fini dei successivi avanzamenti;

gli effetti economici del riallineamento dovranno decorrere dal 1° gennaio 2003 anche nel caso che il passaggio dal sistema dei livelli retributivi a quello dei parametri stipendiali abbia luogo prima del conseguimento del riallineamento delle carriere,

impegna il Governo:

ad adottare entro l'anno in corso le più idonee iniziative normative per assicurare un rapido superamento dei disallineamenti evidenziati tra il personale del ruolo marescialli delle Forze Armate ed il personale del ruolo ispettori delle Forze di Polizia mediante opportune modifiche ed integrazione al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Ciò al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere e dei trattamenti economici del personale non direttivo dei Dicasteri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e Finanze, della Giustizia e dell'Agricoltura e Foreste secondo criteri di sostanziale omogeneità e nel rispetto del principio di equiordinazione;

ad assicurare la copertura degli oneri connessi con l'approvazione del suddetto strumento normativo con risorse finanziarie autonome e diverse da quelle destinate alla copertura degli oneri connessi con il provvedimento che dovrà introdurre nell'ambito del Comparto Sicurezza il nuovo sistema dei parametri stipendiali. Ciò in quanto sia il provvedimento di equiordinazione sia il progetto di parametrizzazione sono necessari a soddisfare le giuste aspettative del personale interessato.

(7-00228) « Ramponi, Lavagnini, Ascierio ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

all'aeroporto napoletano di Capodichino, venerdì 21 marzo 2003, è scattato l'allarme radioattivo, registrato dalle strumentazioni dei vigili del fuoco in servizio all'aerostazione;

l'allarme, che è durato ben 25 minuti, dalle 8.20 alle 8.45, è scattato, mentre nell'aerostazione napoletana si trovava un aereo militare degli Stati Uniti (*Liberazione* del 22, 23 e 24 marzo 2003 ed altri giornali nazionali);

durante questi minuti la scala di misurazione dei centigrey (cGy), che rileva i raggi gamma, i neutronici e soprattutto il cobalto 60 (la sostanza più pericolosa che viene utilizzata anche per eventi bellici) ha sfondato i limiti di guardia; non si esclude la possibilità che possa essersi diffuso nell'aria anche uranio;

lo stesso ispettore regionale dei vigili del fuoco, ingegner Salvatore Perrone, pur contrastando le dichiarazioni del capo reparto radiometrista Amedeo Merolla, autore del rapporto e spettatore delle segnalazioni strumentali, non esclude che una fonte radioattiva abbia attraversato il cielo o la terra nei dintorni di Capodichino;

il sospetto è che il carico militare statunitense potesse trasportare materiale nucleare nocivo per le popolazioni;

come è noto Capodichino è un aeroporto dove sulla stessa pista si incrociano passeggeri civili, militari, ma anche carichi diretti alla « adiacente » base Nato; durante un conflitto bellico si sfrutta al massimo, purtroppo, questa pista e da lì